

FINALITÀ

HOTELA Assicurazioni SA serve, in particolare, prestazioni in complemento all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria LAINF.

PERSONE ASSICURATE

Sono assicurate le persone o i gruppi di persone indicati nella domanda di affiliazione, che sono assoggettati a titolo obbligatorio o facoltativo all'assicurazione contro gli infortuni LAINF e hanno stipulato un'assicurazione in tal senso presso HOTELA Assicurazioni SA.

PRESTAZIONI ASSICURABILI

Indennità giornaliera

Denominazione	Salari assicurati	Spiegazione della copertura
Assicurazione complementare alla LAINF per salari inferiori al massimo LAINF	Da CHF 0.- a CHF 126'000.-	Copre i due primi giorni non assicurati ai sensi della LAINF e la differenza tra l'80% assicurato ai sensi della LAINF e il 100%, ma non oltre il salario massimo LAINF
Assicurazione complementare alla LAINF Rischio e deduzione	Da CHF 0.- a CHF 126'000.-	Copre l'indennità ridotta o rifiutata ai sensi della LAINF in caso di infortunio dovuto a negligenza grave o atti temerari nonché la deduzione per ricovero ospedaliero operata ai sensi della LAINF (art. 27 OAINF)
Assicurazione complementare alla LAINF per salari superiori al massimo LAINF	Da CHF 126'000.- a CHF 315'000.-	Permette di completare la copertura assicurativa fino a un salario annuo pari a CHF 315'000.- al massimo LAINF
Assicurazione complementare alla LAINF secondo il CCNL	Da CHF 0.- a CHF 315'000.-	Completa le prestazioni LAINF proporzionalmente alle esigenze del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL)

Capitale garantito in caso di decesso

Denominazione	Salari assicurati	Spiegazione della copertura
Assicurazione complementare alla LAINF Capitale garantito in caso di decesso	Da CHF 0.- a CHF 315'000.-	Capitale versato in caso di decesso in seguito a un infortunio assicurato

Capitale garantito in caso di invalidità

Denominazione	Salari assicurati	Spiegazione della copertura
Assicurazione complementare alla LAINF Capitale garantito in caso di invalidità	Da CHF 0.- a CHF 315'000.-	Capitale versato in caso di invalidità in seguito a un infortunio assicurato

Spese di guarigione

Denominazione	Salari assicurati	Spiegazione della copertura
Assicurazione complementare alla LAINF Spese di guarigione	Da CHF 0.- a CHF 126'000.-	provvede ad alcune spese di trattamenti o altri che superano le prestazioni previste dall'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria LAINF

CONTRIBUTI

I contributi vengono versati in base al salario AVS e sono calcolati in funzione dell'entità della copertura assicurativa. Ai giovani non assoggettati all'AVS non è richiesto il versamento di premi per beneficiare dell'assicurazione, mentre chi percepisce una rendita AVS versa i contributi solo in base al salario AVS (dedotta la franchigia).

Il conteggio definitivo dei contributi viene effettuato alla fine dell'anno. Il versamento di contributi d'acconto forfettari, determinati in base al bilancio relativo ai salari, è richiesto senza maggiorazione del premio.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è stabilito per una durata iniziale di 3 anni o per la durata residua del contratto LAINF già esistente presso HOTELA Assicurazioni SA. Alla scadenza della durata iniziale e qualora non venga disdetto entro i termini stabiliti, il contratto è prorogato tacitamente anno per anno. Il contratto termina in caso di disdetta del contratto d'assicurazione contro gli infortuni LAINF concluso con HOTELA Assicurazioni SA. Il contratto termina anche in caso subentra un nuovo titolare dell'azienda, cessione della società o cessazione dell'attività.

LEGGE FEDERALE SUL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

REVISIONE PARZIALE DEL 17 DICEMBRE 2004

CONDIZIONI GENERALI COMPLEMENTARI (CGA)

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI

Le CGA e le altre basi contrattuali sono completate e modificate in parte dagli articoli seguenti, a meno che lo stipulante non goda già di condizioni più favorevoli.

ART. 2 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. L'assicurato ha la facoltà di scegliere tra il foro ordinario e il foro presso il proprio domicilio o la sede della propria azienda in Svizzera. Il foro si stabilisce conformemente alla Legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile.
2. Il contratto d'assicurazione è soggetto esclusivamente al diritto svizzero, in particolare alle disposizioni contenute nella Legge federale sul contratto d'assicurazione.

ART. 3 – IDENTITÀ DELL'ASSICURATORE

Secondo quanto indicato nelle CGA, l'assicuratore è HOTELA Assicurazioni SA – Rue de la Gare 18 - 1820 Montreux (www.hotela.ch).

ART. 4 – DIVISIBILITÀ DEL PREMIO

1. Se il contratto viene annullato per una qualsiasi ragione prima dello scadere dell'anno d'assicurazione, HOTELA Assicurazioni SA rimborsa allo stipulante il premio versato per il periodo non trascorso e rinuncia a reclamare le frazioni di premio esigibili in un momento successivo.
2. Quanto indicato al punto 1 non si applica qualora lo stipulante disdica il contratto in seguito a un sinistro sopravvenuto durante l'anno successivo alla stipula dello stesso o qualora abbia versato la prestazione assicurativa in seguito al venire meno del rischio.

ART. 5 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

1. Dopo ogni sinistro che dà diritto all'erogazione di una prestazione, HOTELA Assicurazioni SA ha la facoltà di disdire il contratto fino alla data in cui sarà versata l'indennità, lo stipulante entro 14 giorni dall'aver preso conoscenza del versamento.
2. Una volta disdetto il contratto, gli obblighi di HOTELA Assicurazioni SA vengono meno 14 giorni dopo aver comunicato la disdetta alla controparte.

ART. 6 – VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARARE

1. Se, una volta concluso il contratto, la persona tenuta a dichiarare omette di farlo o dichiara in modo inesatto un fatto rilevante di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza e in merito al quale era stata interpellata per iscritto, HOTELA Assicurazioni SA ha il diritto di disdire il contratto. La disdetta va effettuata per iscritto e ha effetto nel momento in cui viene fatta pervenire allo stipulante.
2. Il diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che HOTELA Assicurazioni SA è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarare.
3. Se il contratto viene disdetto secondo quanto indicato al punto 1, gli obblighi di HOTELA Assicurazioni SA vengono meno anche per i sinistri già verificatisi nel momento in cui il fatto rilevante omissivo o dichiarato in modo inesatto ha influito sull'entità del sinistro o sul suo sopravvenire. Qualora sia già stata accordata una prestazione, HOTELA Assicurazioni SA ha diritto al suo rimborso.

ART. 7 – FALLIMENTO DELLO STIPULANTE

In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.